



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa

Il giudice, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. **r.g. 108 /2024**, promosso da

, con il patrocinio dell'avv.
FRANCESCO IANNACCONE

ricorrente

per il tramite dell'OCC *Alam* del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), con
il nominato gestore della crisi dott. DOMENICO FESTA

in cui ha proposto opposizione

BIBANCA S.P.A. CREDIT MANAGEMENT, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*

osservante

letto l'art. 70 CCIL.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 16/09/2024, ha proposto
domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del
consumatore.

Il piano proposto prevede:

- il pagamento dell'INPS, titolare di mutuo ipotecario iscritto sulla casa familiare acquistata in regime di comunione legale dei beni, mediante liquidazione dell'immobile e destinazione dell'intero ricavato al creditore, stante l'impegno assunto dalla coniuge (già costituita terzo datore di ipoteca) a versare la parte corrispondente alla propria quota;
- l'esecuzione della vendita con procedura competitiva in data immediatamente successiva all'omologa del piano, con conseguente cancellazione delle formalità pregiudizievoli insistenti sull'immobile;
- la soddisfazione di tutti gli altri creditori chirografari, compresa l'INPS per la parte del credito incapiante, nella misura del 12,94% mediante versamento di una quota del reddito mensile, pari ad € 400,00, per l'intera durata del piano, ovvero nei cinque anni successivi all'omologa;
- la conservazione della proprietà di un veicolo destinato al raggiungimento del luogo di lavoro e del valore di stima di € 10.000,00 circa;
- l'esecuzione dei pagamenti con cadenza trimestrale mediante costituzione di apposito conto vincolato all'ordine del giudice delegato e movimentato dal gestore della crisi all'uopo autorizzato.

Con decreto di fissazione dell'udienza di omologa, da intendersi sul punto richiamato, è stato accertato che l'istante riveste la qualità giuridica di consumatore, non ha fruito di analoga esdebitazione nei cinque anni anteriori, né ha goduto di tale beneficio per due volte nella vita.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti (v. informativa del gestore della crisi in data 21 febbraio 2025).

Nel termine di venti giorni successivi alla comunicazione sono pervenute al gestore della crisi le osservazioni proposte dal creditore BIBANCA SPA CREDIT MANAGEMENT S.P.A. il quale ha eccepito:

- l'assenza del requisito di meritevolezza, sussistendo colpa grave nell'assunzione dei debiti rimasti insoluti;
- l'assenza della condizione di sovraindebitamento, in quanto il Sistema di Informazioni Creditizie (S.I.C.) dà evidenza di un'adeguata capacità finanziaria del debitore e della presenza di irregolarità lievi nei pagamenti;
- la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

All'udienza del 10 aprile 2025 il ricorrente ha replicato insistendo nella domanda di omologa.

§ La competenza territoriale

Dagli accertamenti compiuti in corso di causa è emerso che la residenza anagrafica di e deve ritenersi coincidente, in assenza di elementi di prova di segno contrario, con il centro principale di interessi del ricorrente (art. 27 co. 3 lett. b CCII),

§ Le osservazioni proposte

Il creditore BIBANCA S.P.A. Credit Management ha proposto osservazioni personalmente senza munirsi di difesa tecnica.

La legge non richiede espressamente che il creditore si costituisca a mezzo di un legale, limitandosi a stabilire che le osservazioni siano presentate entro il termine di venti giorni dalla comunicazione (art. 70 co. 3 CCII) e che il giudice decide sull'omologa "*risolta ogni contestazione*", comprese quelle relative alla convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (art. 70 co. 7 CCII).

L'assenza di una norma che preveda, in uno con l'avviso del gestore, l'informazione ai creditori circa l'obbligo di munirsi di difesa tecnica non appare dirimente, atteso che l'informativa in questione è finalizzata a favorire, in una fase prodromica al giudizio del tribunale, una possibile deflazione del contenzioso mediante l'introduzione di modifiche al piano

da parte del gestore della crisi, chiamato dunque a svolgere la funzione di mediatore fra le parti.

Per converso, qualora non sia possibile giungere ad un'intesa, la soluzione delle contestazioni dovrà avvenire in sede giudiziale, ma a condizione che il creditore osservante abbia nominato un difensore.

In tal senso depongono: a) la natura giudiziale e contenziosa del procedimento di omologa, idoneo a definire una controversia relativa a diritti soggettivi, così da rendere pienamente applicabile il generale disposto dell'art. 82 co. 3 c.p.c.; b) la previsione dell'art. 9 co. 2 CCII, secondo cui, ove non previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi il patrocinio del difensore è obbligatorio.

Quanto evidenziato non esclude che le osservazioni presentate dal creditore in proprio possano essere comunque valutate quando non estendano l'oggetto del giudizio - il che avviene sempre in caso di contestazione relativa alla convenienza – poiché in tal caso esse assumono natura di eccezioni in senso lato e sollecitano poteri che il giudice può svolgere anche d'ufficio.

Alla luce di quanto sopra evidenziato non può essere dunque esaminata l'eccezione di non convenienza della proposta (c.d. *cram down*) e risulta, pertanto, assorbita anche ogni questione sollevata dal ricorrente circa la non corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'osservante ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII.

§ La condizione di sovraindebitamento.

Essa ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Il sovraindebitamento, quale condizione di accesso alla procedura dedicata al consumatore, ricorre sia in caso di insolvenza, ovvero di definitiva

incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni, che di crisi, quest'ultima definita come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

Nel caso di specie il ricorrente ha fornito prova di non essere in grado di far fronte al consistente debito con le disponibilità reddituali attuali, calcolate al netto di quanto occorrente al mantenimento proprio e del nucleo familiare.

La famiglia di è composta da quattro componenti, il ricorrente, la moglie e due figli non economicamente autosufficienti.

Il ricorrente è percettore di un reddito medio mensile di € 2.073,00.

La spesa indispensabile al sostentamento del nucleo familiare è stata calcolata utilizzando il criterio di cui all'art. 283 co. 2 CCII e fissata in € 1.988,00, e ad essa il ricorrente è tenuto a contribuire almeno per la metà (€ 994,00), tenuto conto che egli gode di un reddito superiore a quello della coniuge.

La quota di reddito disponibile al ricorrente (€ 1.079,00), gravata da oneri per finanziamenti pendenti pari ad € 285,00 circa, appare senza dubbio inidonea a soddisfare in un arco temporale non eccedente i dodici mesi (art. 2 lett. a) co. 1 CCII) il debito residuo derivante dal mutuo INPS, essendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e maturato un insoluto di complessivi € 286.917,56.

Indice chiaro di insolvenza è poi la notifica di un atto di precetto da parte dell'istituto previdenziale in data 23/11/2023 che annuncia l'avvio di un'esecuzione forzata sull'immobile costituito in garanzia.

§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.

Fra le ragioni ostative non ancora prese in esame nel decreto di fissazione dell'udienza di omologa qui richiamato, vi è quella relativa alla colpa grave o malafede del debitore nel determinare la condizione di sovraindebitamento.

Sul punto si osserva quanto segue.

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

L'art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, prevede, invece, nell'ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”.

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.

L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock esogeno*), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.

Nella fattispecie risulta particolarmente rilevante l'esame della condizione soggettiva del ricorrente, il quale è affetto, come da certificazione medica in atti, da *"disturbo dissociativo che ha portato il Sig. a negare a sé stesso l'esistenza di impegni ed obblighi attinenti alla gestione ordinaria delle cose della propria vita (ad esempio obblighi di pagamento gravosi, quali mutui), associato a stati di ansia, disturbo del sonno e comportamenti compulsivi, derivanti dal senso di colpa e dall'inconscia consapevolezza che tale comportamento avrebbe potuto avere conseguenze negative sia a*

livello patrimoniale (la perdita della casa) che a livello familiare (interruzione del rapporto patrimoniale)”.

E dunque il mancato pagamento delle rate del mutuo contratto nel 2011, inadempimento peraltro risalente già alle prime rate (v.si atto di precetto), è imputabile ad una condizione patologica certificata che ha limitato fortemente le capacità di valutazione diligente delle disponibilità finanziarie da parte del ricorrente, benché esse risultassero, all’epoca, del tutto adeguate a sostenere il piano di ammortamento.

Il disturbo della personalità del ricorrente ha dunque limitato la capacità di autodeterminazione di quest’ultimo, costituendo esso stesso la causa determinante del sovraindebitamento.

Non occorre del resto, al fine di escludere la colpa grave, l’accertamento di una totale incapacità di intendere e volere, ma solo la possibilità di ritenere verosimilmente ridotta, a causa della malattia, la rimproverabilità della condotta in concreto assunta (così, con riferimento al caso della ludopatia, Trib. Catania 6/06/2024 e Trib. Avellino 28/10/2024).

La prosecuzione del percorso terapeutico con esiti ad oggi favorevoli rappresenta, poi, non già la ragione giustificativa dell’accesso allo strumento, bensì un elemento che consente di vagliare positivamente la fattibilità del piano, anche grazie al controllo che sarà esercitato dal gestore della crisi.

Venendo ad esaminare i successivi debiti contratti dal ricorrente essi non hanno mai assunto la rilevanza ed entità del mutuo e risultano regolarmente onorati.

Il ricorrente ha fornito anche adeguata spiegazione della destinazione delle somme prese in prestito, dimostrando che esse non solo non risultano eccedenti per ammontare rispetto alle esigenze del nucleo familiare, ma sono state in concreto utilizzate per ridurre la rata di debiti anteriori (prestito BIBANCA SPA con il quale è stato estinto un precedente

finanziamento maggiormente gravoso), ovvero per l'acquisto di beni di necessari e di valore non eccessivo (autovettura e telefono cellulare).

Tenuto conto di quanto sopra è utile segnalare l'orientamento giurisprudenziale che esclude la colpa grave quando l'assunzione di finanziamenti a catena è finalizzata all'estinzione di debiti pregressi al fine di ridurre l'esposizione finanziaria complessiva (Trib. Torino 21 marzo 2023), ovvero quando il debitore abbia assunto nuove obbligazioni per far fronte esclusivamente ad indispensabili esigenze personali (App. Firenze 8 novembre 2023).

§ Assenza di atti in frode

Neppure è emersa dall'istruttoria la commissione di atti in frode ai creditori.

L'esame delle movimentazioni dei conti intestati al debitore e degli atti negoziali compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda non ha fornito evidenza di operazioni dismissive che abbiano ridotto, in pregiudizio dei creditori, la garanzia patrimoniale.

La situazione patrimoniale complessiva del ricorrente risulta inoltre compiutamente illustrata e documentata in modo da consentire ai creditori una completa informazione sulle possibilità di soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, né sono emerse nel corso dell'istruttoria evidenze che possano porre in dubbio la correttezza degli assunti contenuti nel ricorso e nell'attestazione del gestore.

§ Rispetto delle regole sul trattamento dei creditori ed assenza di pregiudizio per il creditore ipotecario

L'art. 67 co. 4 CCII stabilisce, quanto ai crediti privilegiati, che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.

Questa disposizione impone che il giudice valuti in ogni caso, indipendentemente dalla contestazione di convenienza, che il trattamento riservato ai creditori prelatizi non integralmente soddisfatti sia almeno altrettanto favorevole di quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata.

Ciò posto non può dubitarsi che la condizione di legge debba dirsi rispettata quando la procedura negoziale preveda, come nella specie, la liquidazione del bene oggetto della prelazione previa stima e secondo regole di competitività e massima informazione del mercato.

La soddisfazione dell'INPS, erogatrice del mutuo ipotecario, infatti, non solo si realizza con percentuali non differenti da quelle conseguibili dalla vendita all'asta promossa dal liquidatore giudiziale, necessariamente estesa all'intero cespite, trattandosi di bene costituito in comunione legale (v.si Cass. 14 marzo 2013, n. 6575; Cass. 4 gennaio 2023, n. 150), ma con modalità semplificate e meno onerose, non occorrendo anche avviare la procedura nei confronti del coniuge terzo datore di ipoteca, avendo egli già prestato consenso alla destinazione del ricavato in favore del creditore prelatizio.

Occorre infine precisare che la cancellazione dell'intera formalità gravante sul bene all'esito dell'aggiudicazione, così come previsto nella proposta, si giustifica per una duplice concorrente ragione: a) la vendita, di natura forzata e rispettosa delle regole di competitività, ha ad oggetto l'intero immobile e non solo una quoa di esso; b) il piano proposto, pur non riguardando il coniuge datore di ipoteca, poiché non personalmente obbligato, determina l'esdebitazione del proponente non solo rispetto ai debiti personali separatamente contratti, ma anche rispetto alle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia estendendo pertanto i propri effetti ai beni della comunione legale che non costituiscono un patrimonio separato (art.186 lett. b c.c.)

Quanto ai creditori di rango chirografario, il loro trattamento non è soggetto a speciali vincoli legali, salvo che la soddisfazione deve essere non irrisoria ed i tempi di pagamento ragionevoli (Cass. 26 settembre 2022, n. 28013).

Nel caso di specie la percentuale prevista è pari al 12,94% ed i tempi di soddisfazione sono contenuti nell'arco di cinque anni dall'omologa, di guisa che deve ritenersi realizzato lo scopo satisfattivo a cui mira la procedura in esame.

La non manifesta inidoneità del piano a realizzare le percentuali pattuite, oltre ad essere stata oggetto di specifica attestazione da parte del gestore, appare comprovata dalle disponibilità finanziarie complessive del nucleo familiare, tali da consentire il versamento della rata mensile di € 400,00 prevista.

§ Facoltà di conservazione dell'autovettura

Un'ultima riflessione va fatta circa la possibilità per il consumatore di prevedere nella proposta la conservazione di un bene patrimoniale (autovettura).

Non va, al riguardo, condiviso l'orientamento secondo la prosecuzione del mutuo ipotecario costituisce l'unica eccezione possibile alla regola della cessione integrale dei beni, desunta dal principio di universalità oggettiva che informa le procedure concorsuali.

La conclusione contraria a questa tesi è avvalorata dal fatto che, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, non è posta la rigorosa alternativa, propria delle procedure concordatarie, fra piano di continuità e liquidatorio (così Trib. Avellino 11/04/2024).

Lo strumento destinato alla soluzione del sovraindebitamento del consumatore non impone, infatti, che i creditori siano soddisfatti mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, lasciando

al proponente la possibilità di confezionare la proposta con “*contenuto libero*” (art. 67 co. 1 CCII).

Nel caso in esame deve allora ritenersi pienamente ammissibile la clausola che prevede, a fronte della conservazione della proprietà del bene mobile registrato, la destinazione ai creditori di risorse reddituali corrispondenti al valore del bene, derivanti dal reddito futuro del ricorrente.

L'assenza di contestazioni esclude, inoltre, che si debba ulteriormente argomentare sul rispetto della regola di convenienza, in quanto essa è sottratta al sindacato ufficioso del tribunale (Cass. 21/02/2024, n. 4622).

§ Provvedimenti accessori

Va dichiarata la chiusura della procedura di omologa e devono essere adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.

In particolare, occorre dare atto che alla vendita della casa familiare dovrà provvedersi previa sua immediata liberazione, così come previsto dal piano, nel quale sono contemplati i costi di affitto di una diversa abitazione, oltre che con l'avvio di procedure competitive che assicurino, ai sensi dell'art. 71 CCII, adeguate forme di pubblicità e la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Il ricorrente dovrà anticipare i costi della vendita salva successiva imputazione, così come previsto, alla massa immobiliare.

Il soggetto che ha presentato manifestazione scritta di interesse dovrà partecipare alla procedura competitiva nelle forme previste dall'avviso di vendita.

§ Spese del procedimento

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni e della loro obiettiva controvertibilità

dimostrata dall'esistenza di precedenti difformi a proposito del giudizio di meritevolezza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato
da

compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
- trascrivere la presente sentenza sui beni immobili e mobili registrati appartenenti al debitore;
- collaborare con il proponente al fine di consentire lo svolgimento della procedura competitiva provvedendo, fra l'altro, ad acquisire certificazione notarile sostitutiva di certificazione ipocatastale, alla predisposizione dell'avviso di vendita, alla sua comunicazione al creditore ipotecario,

all'individuazione del gestore in caso di vendita telematica, all'attuazione di forme di pubblicità adeguate alle caratteristiche del bene da porre in vendita e per un tempo non inferiore a trenta giorni, preliminarmente riferendo al giudice delegato al fine di consentire una prima verifica sulla conformità al piano;

- verificare che l'immobile sia liberato dal debitore prima della messa in vendita;

- all'esito della vendita relazionare al giudice delegato ai sensi dell'art. 216 co. 9 CCII allegando la relazione notarile sostitutiva di certificazione in uno con l'elenco aggiornato delle formalità iscritte o trascritte sul bene al fine di consentire la cancellazione di quelle pregiudizievoli;

- notificare il datore di lavoro del proponente che, per effetto dell'omologa, vengono meno le trattenute derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio, dovendo i creditori essere esclusivamente soddisfatti secondo le regole del concorso;

- aprire un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato su cui far confluire le risorse destinate al pagamento dei creditori ed eseguire i pagamenti con la cadenza prevista dalla proposta e dal piano;

- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;

- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

dispone che la sentenza pubblicata a cura del gestore, entro due giorni, sul sito *internet* del Tribunale.

Avellino, 9 maggio 2025

Il Giudice Delegato

Dott. Pasquale Russolillo